

Autorizzazione a pubblicare

☞ In seguito alle modifiche all' art. 108, comma 3 bis, del Codice dei beni culturali introdotte dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (si veda la [circ. n. 33/2017](#) [1] della Direzione Generale Archivi), è libera «... 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, **in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte per fini di lucro.**» ☞

Si ritiene pertanto opportuno semplificare la procedura di concessione sinora praticata, **sostituendo** la richiesta formale di autorizzazione con l'invio all'Istituto detentore del bene di una semplice **comunicazione del proposito di pubblicare l'immagine**, fermo comunque restando l'obbligo di citare la fonte e di consegnare una copia analogica o digitale dell'elaborato e una copia della riproduzione.

Per poter pubblicare **a fini di lucro** la riproduzione di un documento archivistico o di parte di esso, è necessario richiedere l'autorizzazione alla Direzione dell'Archivio utilizzando l'apposito [modulo](#) [2] in formato pdf o il form sottostante, corredato da n. 2 marche da bollo da €.16,00, una da applicare sulla richiesta a cura dell'utente, l'altra sull'autorizzazione, a cura dell'amministrazione.

Sono esenti dal pagamento del bollo le «... amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane.» (art. 16, all. B, D.P.R. 26/10/1972, n. 642), e le organizzazioni ONLUS (art. 18 D.P.R. 26/10/1972, n. 641). A questi enti anche l'autorizzazione verrà rilasciata priva di bollo.

La pubblicazione dovrà riportare la segnatura archivistica esatta del documento, e la menzione «su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali», con gli estremi dell'autorizzazione.

È obbligo di legge la consegna di una copia della pubblicazione per cui è stata chiesta l'autorizzazione. La violazione di tale obbligo può determinare il rifiuto ad ulteriori autorizzazioni per la fotoreproduzione.

Come disposto dal D. 8 aprile 1994 del Ministero per i Beni Culturali, i diritti di pubblicazione dovuti dal richiedente

- non riguardano libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e prezzo inferiore a €. 77,47, né pubblicazioni periodiche scientifiche;
- negli altri casi, l'ammontare dei diritti per riprodurre una foto in una edizione a stampa in una sola lingua è di €.51,65 per foto a colori, e di €. 10,33 per foto in bianco e nero, nel caso in cui la foto sia stata effettuata con mezzi propri.
- Il pagamento dei diritti dovrà essere effettuato, **dall'Italia**, mediante versamento su C .C. P. n./IBAN IT93M076011280000000003434 intestato a: *Tesoreria provinciale dello Stato – sezione di Reggio Emilia*, con causale: *diritti di riproduzione dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia, capo 29° cap. 2584 art. 3*; da **altri Paesi il n./IBAN dovrà essere seguito dal BIC/SWIFT BPPIITRRXXX**. L'attestazione di versamento dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione a pubblicare.

Modulo di richiesta di autorizzazione a pubblicare

Al Direttore dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia

Richiesta autorizzazione a pubblicare

Il sottoscritto

Indirizzo

telefono

Fax

Email

- dichiara che, a norma del D.M. 8-IV-94 citato, è esente dal pagamento dei diritti di riproduzione (libri con tiratura inferiore alle 2000 copie e con prezzo di copertina inferiore a Euro 77,00, o periodici di natura scientifica)

- dichiara che, a norma del D.M. 8-IV-94 citato, non è esente dal pagamento dei diritti di riproduzione, pertanto allega alla presente l'attestazione di pagamento del canone dovuto.

- dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni sulla fotoreproduzione dei beni culturali del D.M. 8 aprile 1994 (G.U. 6.5.94 n. 104), e in particolare che la concessione richiesta è valida per una edizione in una lingua.

- dichiara di essere a conoscenza che le riproduzioni dovranno riportare la menzione «Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali», nonchè l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione.

- si impegna a citare per iscritto l'Archivio di Stato di Reggio Emilia come istituto che conserva la documentazione, e a fare esplicito riferimento alla presente concessione, sia nel caso che i documenti vengano riprodotti in fac-simile parziale o totale, sia che vengano pubblicati nel testo o fuori testo.

- si impegna a consegnare a questo Archivio di Stato una copia o un estratto dell'opera in cui saranno inserite le riproduzioni, consapevole che la mancata consegna determina il rifiuto all'autorizzazione a pubblicare ulteriori documenti.

- Chiede di pubblicare i documenti sotto elencati nel volume(indicare la casa editrice).

- o nel periodico.

- N° di copie previste (indicare un N° di almeno 3 cifre, es. 001, 002, 010 ecc).

- Prezzo di copertina.

- Prima edizione.

- Ristampa presso lo stesso editore.

- Riutilizzo della stessa matrice per un'altra opera.

- Indicare il tipo diffusione: locale, nazionale o mondiale.

- I documenti da pubblicare sono i seguenti (indicare fondo, serie, pezzo):

- Ai fini della presente domanda si chiede di utilizzare: riproduzioni fornite dall'Istituto.

- Foto a colori effettuate con mezzi propri;

- Foto in bianco e nero effettuate con mezzi propri;

Accetto le precedenti condizioni

I campi in grassetto sono obbligatori

Collegamenti

- [1] <http://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/getFile.php?id=3189>
- [2] <http://archiviodistatoreggioemilia.beniculturali.it/getFile.php?id=3201>